



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

18 DIC. 2015

Trento,
Prot. n. D327 - 653049 - 21.1

Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visto l'articolo 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- visto l'articolo 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, denominata "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- visto il decreto del Presidente della Provincia n. 70 di data 7 dicembre 2015, che ha dichiarato lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi relativamente alle aree del territorio provinciale sottostante agli impianti di risalita e alle zone limitrofe alle piste da sci, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

Considerato che:

- la situazione di eccezionale siccità nei boschi e nei pascoli, causa la mancanza di significative precipitazioni piovose e nevose, è peggiorata rispetto a quella esistente al momento dell'emanazione del sopracitato decreto n. 70 del 7 dicembre u.s.;
- nel periodo di fine anno, caratterizzato da una massiccia e diffusa presenza di turisti anche in zone esterne ai centri abitati, è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, spari di petardi e scoppi di mortaretti, razzi e ad altri artifici pirotecnici che, considerate le attuali condizioni climatiche di siccità, potrebbero dar luogo ad incendi, coinvolgendo le pendici montuose, le zone boschive e gli edifici oltre il perimetro dei centri abitati;

Verificato che tale condotta potrebbe incidere sulla sicurezza dei cittadini, degli animali domestici e/o selvatici, causando pericoli e ingenti danni;

Dato atto che è fatta salva la competenza dei sindaci ad adottare, nei centri abitati, eventuali e opportuni provvedimenti, anche di natura contingibile e urgente, per fronteggiare particolari situazioni di pericolo;

in via d'urgenza,

ORDINA

con decorrenza immediata, su tutto il territorio provinciale al di fuori del perimetro dei centri abitati, il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici

INVITA

i sindaci a verificare se sussistono i presupposti, con riferimento ai centri abitati, per adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura contingibile e urgente, per fronteggiare particolari situazioni di pericolo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge n. 689/1981, a tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ed la trasgressione è punita con sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 600,00.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale provinciale, nonché a tutti i comuni.

- dott. Ugo Rossi -
